

INPS

M

DETERMINAZIONE n. 87^{MA} del 24 GIU. 2016

INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 24 GIU. 2016

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e la Provincia Autonoma di Trento per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la delega alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, recante la "Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

M

Visto, in particolare, l'art.3, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n.28/2013, nella parte in cui dispone che l'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le Province, prevede "l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra l'INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS";

Vista l'intesa siglata fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 124, della legge n. 191/2009 e dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 5 marzo 2013, n.28, sopra citati, riguardante la gestione delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, in virtù dell'art.3 della suindicata intesa, si avvale dell'INPS per l'istruttoria e l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative della cassa integrazione guadagni, delle indennità di disoccupazione ASPI e MiniASPI e dell'indennità di mobilità;

Preso atto che, in particolare, l'art. 4 della succitata intesa dispone che con successiva convenzione la Provincia Autonoma di Trento e l'INPS disciplinano dettagliatamente i rapporti operativi per l'erogazione delle prestazioni in argomento ossia le modalità ed i termini di concessione delle prestazioni statali e provinciali, i rapporti finanziari, le modalità di scambio di informazioni, nonché gli oneri a carico della Provincia Autonoma;

Preso atto che la suindicata intesa è stata modificata in data 18 marzo 2016, e, in particolare, all'art. 3, comma 1, è stato aggiunto il seguente periodo "La PAT si avvale dell'INPS anche per l'istruttoria e l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative dell'ASDI, sia con riferimento all'aumento dell'importo del beneficio o della durata della prestazione, sia con riferimento all'estensione ad altre categorie di beneficiari che abbiano fruito della NASPI per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno";

Preso atto che in materia di politiche per il lavoro e di sostegno al reddito, la PAT aveva già disposto interventi espressamente disciplinati a partire dalla legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983 che reca le disposizioni in merito all'"Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";

Visto l'art. 1.1, comma 1, della legge provinciale sul lavoro della PAT, legge n. 19 del 16 giugno 1983, che dispone, "ferme restando le competenze dello

Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione...";

Preso atto che l'art. 1.1, comma 4, della suddetta legge provinciale sul lavoro dispone che "il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione previste dalla disciplina statale e dalle altre indennità, definite dalla Giunta provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto dalla presente legge, finalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni finanziate dallo Stato";

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che dispone l'aggiornamento delle fattispecie di provvidenze a sostegno del reddito con effetti anche sulle figure definite e finanziate dalla legge provinciale n.19 del 16 giugno 1983, sostituendo, per i lavoratori licenziati dal 1 maggio 2015, la NASpi di nuova istituzione in luogo della Aspi e della MiniAspi e introducendo nell'ordinamento la fattispecie dell'ASdi;

Preso atto che per i lavoratori licenziati fino al 30 aprile 2015, continua a produrre effetti la convenzione tra INPS e PAT firmata il 30 settembre 2014, approvata con Determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014, avente ad oggetto "Convenzione tra l'Inps e Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione del reddito di attivazione in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n.28";

Visto il Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015, con cui è stata data attuazione alla disciplina in materia di assegno di disoccupazione - ASDI, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Preso atto che il quadro normativo di riferimento disegna il Nuovo Reddito di Attivazione, quale fattispecie che si rivolge ad una platea più ampia di quella dei beneficiari dell'ASDI, inglobando comunque questi ultimi, in presenza dei requisiti legislativamente previsti;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato in data 3 maggio 2016 una stima dei potenziali soggetti destinatari del beneficio in numero pari a 2.100 annui; M

Preso atto che la convenzione in argomento decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e che la Provincia Autonoma di Trento riconoscerà all'INPS, il corrispettivo di € 12,33 (dodici euro/33), per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario;

Preso atto che il costo iniziale si basa su una stima dei soggetti beneficiari comunicata dalla PAT, e costituisce un mero acconto sul costo finale, che sarà determinato solo a seguito del monitoraggio al 31 dicembre 2016, sulla base dell'effettivo numero dei beneficiari. A tale data, qualora il numero effettivo risultasse diverso da quello inizialmente comunicato, il costo finale da calcolare *ab origine*, verrà rideterminato sulla base di tali elementi e sarà comunicata alla PAT la differenza da conguagliare nella provvista;

Preso atto che, in caso di modifiche normative che comportino un aggravio delle procedure amministrative e informatiche a carico dell'Istituto, il costo potrà subire ulteriori variazioni, a decorrere dalla data della modifica normativa;

Preso atto che i pagamenti ai beneficiari indicati dalla Provincia Autonoma di Trento verranno effettuati dall'Inps solo in presenza di apposita provvista costituita dall'ente locale a garanzia della copertura finanziaria sia del pagamento delle prestazioni, sia degli oneri spettanti per il servizio reso, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell'Istituto;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione saranno trattate nell'ambito delle partite di giro e interesseranno i capitoli:

- 3E4122011 - anticipazioni e rimesse per il pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;
- 3U4121011 - pagamento di prestazioni per conto di altri Enti;

Preso atto che l'INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi della Provincia Autonoma di Trento nell'accredito all'Istituto della somma occorrente per il pagamento delle prestazioni;

Preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed alle direttive emanate in materia dalla relativa Autorità, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Provincia Autonoma di Trento per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

il Direttore della sede regionale Trentino Alto Adige, Dott. Marco Zanotelli, sottoscriverà digitalmente la convenzione e renderà conto dell'attività svolta.

IL PRESIDENTE

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

Convenzione per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28.

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e congiuntamente a PAT le Parti) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale Trentino Alto Adige, dott. Marco Zanotelli, giusta determinazione n. ... del

e

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche PAT e congiuntamente ad INPS le Parti) codice fiscale 00337460224, con sede in Trento, rappresentata dall'Assessore Alessandro Olivi, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù della delibera di Giunta provinciale n. del2016

Premesso che

l'art. 2 comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, reca la delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo;

il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, decreta la " Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

in particolare l'art. 3, comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 28/2013, dispone che l'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede "inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra l'INPS e ciascuna Provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna Provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS";

la PAT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno siglato un'intesa in data 14 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 124, della legge n. 191/2009 e dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2013, sopra

citati, riguardante la gestione delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali;

la Provincia Autonoma di Trento, in virtù dell'art.3 della suindicata intesa, si avvale dell'INPS per l'istruttoria e l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative della cassa integrazione guadagni, delle indennità di disoccupazione ASPI e MiniASPI e dell'indennità di mobilità;

l'art. 4, in particolare, della suindicata intesa dispone che con successiva convenzione la Provincia Autonoma di Trento e l'INPS disciplinano dettagliatamente i rapporti operativi per l'erogazione delle prestazioni in argomento ossia le modalità ed i termini di concessione delle prestazioni statali e provinciali, i rapporti finanziari, le modalità di scambio di informazioni, nonché gli oneri a carico della Provincia Autonoma;

la suindicata intesa è stata modificata in data 18 marzo 2016, in particolare all'art. 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo "La PAT si avvale dell'INPS anche per l'istruttoria e l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative dell'ASDI, sia con riferimento all'aumento dell'importo del beneficio o della durata della prestazione, sia con riferimento all'estensione ad altre categorie di beneficiari che abbiano fruito della NASPI per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno";

In materia di politiche per il lavoro e di sostegno al reddito, la PAT aveva già disposto interventi normati appositamente a partire dalla legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983 che reca le disposizioni in merito all' "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";

l'art. 1.1, comma 1, della legge provinciale sul lavoro della PAT, legge n. 19 del 16 giugno 1983, dispone che, "ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione..." (di seguito anche RA);

l'art. 1.1, comma 4, della suddetta legge provinciale sul lavoro dispone che " il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione previste dalla disciplina statale e dalle altre indennità, definite dalla Giunta provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto dalla presente legge, finalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni finanziate dallo Stato";

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 "che reca l'aggiornamento delle fattispecie di previdenze a sostegno del reddito incide anche sulle figure definite e finanziate

dalla legge provinciale n.19 del 16 giugno 1983 sostituendo, per i lavoratori licenziati dal 1 maggio 2015, la NASpI di nuova istituzione, in luogo della Aspi e della MiniAspi e introducendo nell'ordinamento la fattispecie dell'ASDI;

per i lavoratori licenziati fino al 30 aprile 2015, continua a produrre effetti la convenzione tra INPS e PAT firmata il 30 settembre 2014, autorizzata con Determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014, avente ad oggetto "(...) l'erogazione del reddito di attivazione in attuazione del D.L. 5 marzo 2013 n.28"

con il Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è stata data attuazione alla disciplina dell'ASDI, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Il quadro normativo di riferimento disegna il Nuovo Reddito di Attivazione, quale fattispecie che si rivolge ad una platea più ampia di quella dei beneficiari dell'ASDI, inglobando comunque questi ultimi, in presenza dei requisiti legislativamente previsti;

l'importo del Nuovo Reddito di Attivazione e la durata dello stesso non sono, comunque, inferiore a quelli dell'ASDI;

la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato, in data 3 maggio 2016, una stima dei potenziali soggetti destinatari del beneficio in numero pari a 2.100 annui;

In data 31 maggio 2016 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato la determinazione n. 891;

in data..... il Presidente dell'INPS ha approvato la determinazione n.....;

**VALUTATO QUANTO SOPRA, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
CONVENZIONE, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1
Oggetto e finalità della convenzione**

Il Nuovo Reddito di Attivazione (di seguito anche NuovoRA) è una forma di sostegno al reddito rivolta a coloro che hanno beneficiato della NASpI per la sua completa durata e che soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla presente Convenzione. In particolare, il NuovoRA si rivolge ad una platea più ampia di quella dei beneficiari dell'ASDI, inglobando comunque questi ultimi, in presenza dei requisiti normativamente previsti. L'importo del NuovoRA e la durata dello stesso non sono, in ogni caso, inferiori a quelli dell'ASDI.

Al fine di gestire in ambito provinciale il NuovoRA, la PAT concorda con l'INPS le modalità e i termini di presentazione della domanda e di concessione della

prestazione, nonché i rapporti finanziari, la regolazione degli aspetti informatici, ivi compresi i termini e le modalità di scambio dei dati necessari all'erogazione delle prestazioni, i termini e le modalità di monitoraggio e di scambio di informazioni.

I tracciati tecnici, allegati alla presente convenzione, specificano le caratteristiche minime per lo scambio di dati, al fine di istruire, definire e gestire le domande di NuovoRA.

Articolo 2

Soggetti beneficiari e durata del beneficio

Sono beneficiari del NuovoRA i lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel territorio della Provincia di Trento al momento della domanda di NuovoRA;
- essere in stato di disoccupazione, ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
- aver fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l'assegno sociale;
- essere in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 8.000. Come previsto in materia di ASDI, ai fini del mantenimento della prestazione è necessario aggiornare l'ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l'erogazione viene sospesa. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta del NuovoRA può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI, percepiti prima della richiesta del NuovoRA, sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo, ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del NuovoRA;
- aver usufruito del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Il NuovoRA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI, per un periodo massimo di 6 mensilità.

Articolo 3

Modalità di presentazione

La domanda di NuovoRA viene presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso i medesimi canali previsti per l'ASDI (direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS, ovvero tramite patronato, oppure tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL), ed entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal termine della NASPI.

Per tutti gli eventi riferiti al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare attuativa della presente convenzione, il termine di trenta giorni decorre a far data dalla pubblicazione della predetta circolare (c.d. regime transitorio).

La presentazione della domanda di NuovoRA contiene anche la domanda di ASDI, pertanto deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti per la concessione dell'ASDI.

Articolo 4

Importi del beneficio ed effetti previdenziali

L'importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASPI percepita, non comprensiva degli eventuali ANF. L'indennità giornaliera di NASPI presa a riferimento per il calcolo è definita negli stessi termini previsti per l'ASDI.

In presenza di figli a carico l'importo del Nuovo RA è incrementato nella misura prevista dalla tabella 1, parte integrante del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.

L'importo mensile del NuovoRA sarà determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse, con l'esclusione del mese di febbraio, per il quale si considereranno 28 o 29 giorni.

Qualora il beneficiario di NuovoRA abbia anche i requisiti per l'ASDI, il NuovoRA è calcolato ad integrazione del medesimo, fino alla concorrenza del 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASPI percepita.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento del NuovoRA non sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di fruizione del NuovoRA non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.

Sul NuovoRA non sono erogati ANF.

Articolo 5

Adempimenti delle due parti

L'INPS riceve la domanda di NuovoRA, che verrà presa in carico dalla procedura di gestione della domanda di ASDI.

In primo luogo, l'INPS verifica la sussistenza del diritto e, in caso positivo, l'importo e la durata dell'ASDI.

L'INPS verificherà i seguenti requisiti, di cui all'articolo 2 della presente Convenzione:

- fruizione della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, con esclusione di coloro che hanno percepito la stessa in forma anticipata;
- non maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l'assegno sociale;
- possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 8.000. Ai fini del mantenimento del beneficio, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata secondo le medesime modalità previste per l'ASDI. Pertanto, è necessario aggiornare l'ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l'erogazione viene sospesa. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta del NuovoRA può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del NuovoRA;
- fruizione dell'ASDI o del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

L'INPS mette a disposizione della PAT, in modalità telematica secondo le specifiche descritte nell'allegato tecnico - con cadenza mensile, l'elenco dei nominativi di coloro che hanno presentato domanda di NuovoRA con l'indicazione dell'importo del NuovoRA, e di quello dell'eventuale ASDI spettante.

La PAT verifica il requisito della residenza nel territorio provinciale al momento della domanda di NuovoRA.

Conclusa tale verifica, la PAT trasmette all'INPS, in conformità al tracciato procedurale il cui schema è allegato alla presente convenzione, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità, l'importo e la durata della stessa.

La PAT trasmette altresì all'INPS, con le medesime modalità, l'elenco dei soggetti non aventi diritto al NuovoRA, e la motivazione della reiezione della domanda.

L'INPS provvede ad erogare ai beneficiari, che saranno indicati dalla PAT, l'importo mensile del NuovoRA.

Nei confronti dei richiedenti il NuovoRA, la Provincia è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

Articolo 6

Modalità di pagamento

Il NuovoRA è erogato dall'INPS ai beneficiari, secondo le modalità utilizzate per il pagamento dell'ASDI, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 10, eroga l'importo del sussidio, con cadenza mensile, in favore dei singoli beneficiari, all'inizio del mese successivo a quello di spettanza.

Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti all'incapienza della provvista finanziaria, non sono imputabili all'INPS.

L'Istituto non risponde per i casi di erogazione del NuovoRA a beneficiari individuati dalla PAT ma non aventi diritto. Eventuali somme erogate a soggetti non aventi diritto saranno recuperate dalla PAT.

Articolo 7

Sospensione, riduzione e decadenza dal beneficio

La regolamentazione delle ipotesi di sospensione, riduzione e decadenza del NuovoRA è analoga a quella in vigore per l'ASDI, in base alla normativa vigente.

L'INPS comunica in modalità telematica secondo le specifiche descritte nell'allegato tecnico alla PAT, che provvede a validarli, i casi di sospensione, riduzione e decadenza del NuovoRA, ad eccezione di quello indicato al comma successivo.

Con le medesime modalità, la PAT comunica all'INPS i cambi di residenza che incidono sulla prestazione.

L'INPS gestisce, in nome e per conto della PAT, tutto il flusso informativo relativo al NuovoRA e tutte le comunicazioni all'utenza interessata dei provvedimenti adottati dalla PAT.

Le attività di recupero delle somme di NuovoRA eventualmente corrisposte indebitamente, nei casi di sospensione, riduzione e decadenza, sono di competenza della PAT.

Nei casi di rioccupazione o di avvio di attività autonoma, ovvero nei casi di modifica della situazione reddituale a fini ISEE, il beneficiario è tenuto a fornire comunicazione telematica all'INPS, tramite il modello NuovoRA-Com.

Articolo 8

Cooperazione applicativa e scambio di dati

Le regole tecniche e le modalità operative, relative agli scambi di dati previsti dalla presente convenzione, sono analiticamente definite nell'allegato tecnico, che forma parte integrante della stessa.

Il medesimo allegato tecnico contiene, altresì, le misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Articolo 9

Comunicazioni ai beneficiari

Premessa la competenza dei provvedimenti di accoglimento, reiezione, riduzione, sospensione e decadenza delle domande di NuovoRA in capo alla PAT, le relative comunicazioni verranno inviate dall'INPS, utilizzando la modulistica concordata con la PAT.

In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà l'importo della prestazione ed il periodo di erogazione.

In caso di reiezione, la comunicazione conterrà la specifica indicazione dei motivi che hanno portato al rigetto della domanda.

Gli esiti dell'istruttoria e i pagamenti disposti potranno essere, altresì, consultati dai beneficiari nell'ambito delle informazioni confluenti nel "cassetto previdenziale del cittadino", accessibile ai possessori di PIN dispositivo dalla pagina internet dell'Istituto.

Articolo 10

Provvista finanziaria ed oneri

Ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 e dell'intesa stipulata fra la PAT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 14 ottobre 2013, come modificata in data 18 marzo 2016, l'INPS eroga i trattamenti più favorevoli, stabiliti dalla normativa provinciale, nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dell'INPS dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per consentire all'INPS l'erogazione del NuovoRA, la PAT si impegna ad accreditare preventivamente sulla contabilità speciale presso la tesoreria della Direzione Provinciale INPS di Trento (IBAN), la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.

La Provincia Autonoma di Trento riconosce all'INPS a titolo di rimborso dei costi fissi e variabili, derivanti dall'attività di progettazione, implementazione tecnica ed erogazione del NuovoRA l'importo di € 12,33 (dodicieuro/33), da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.

Il costo iniziale si basa sulla stima dei soggetti beneficiari comunicata dalla PAT, e costituisce un acconto sul costo unitario finale, che potrà essere determinato solo a seguito del monitoraggio delle domande presentate al 31 dicembre 2016, sulla base dell'effettivo numero dei beneficiari.

A seguito del monitoraggio di cui sopra, laddove il numero di domande presentate dovesse divergere dalla stima comunicata dalla PAT il 3 maggio 2016, il costo per singola erogazione verrà conseguentemente rideterminato, e sarà comunicata alla PAT la differenza da conguagliarsi, in positivo o in negativo, nella provvista.

Inoltre, laddove intervengano modifiche normative che comportino un aggravio delle procedure amministrative e informatiche a carico dell'Istituto, il costo potrà subire ulteriori variazioni.

Il pagamento del beneficio verrà effettuato dall'INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Nel caso in cui il disoccupato benefici in quota parte del NuovoRA e dell'ASDI, l'INPS eroga l'importo complessivamente spettante al lavoratore a valere sui rispettivi fondi allo scopo istituiti (INPS e provvista PAT).

La Direzione provinciale INPS curerà gli adempimenti relativi la liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Provincia, che verrà effettuata a partire dal mese di gennaio 2017.

Articolo 11

Monitoraggio e rendicontazione

I tempi e le modalità di rendicontazione devono consentire il monitoraggio dell'erogazione del NuovoRA e dei relativi costi derivanti dall'attuazione della presente convenzione, anche al fine di verificarne la tenuta finanziaria e reintegrare la provvista. A questo fine, l'INPS rende disponibili, in modalità telematica secondo le specifiche descritte nell'allegato tecnico I prospetti del monitoraggio con i dati riepilogativi e di dettaglio dei benefici erogati, e con evidenza della provvista finanziaria, e del relativo residuo, versata dalla PAT.

A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme trasferite all'INPS dalla PAT e non utilizzate, saranno restituite alla Provincia mediante riaccredito.

Lo stesso avverrà nel caso di recesso anticipato ai sensi del successivo art. 14 della presente convenzione.

Articolo 12

Regime fiscale

Alla luce dei presupposti soggettivi ed oggettivi indicati nella presente convenzione, il NuovoRA ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del DPR del 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 13

Trattamento dati personali

L'INPS e la PAT, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Entrambe le parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione della presente convenzione saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'art.11 del citato decreto legislativo.

Assicurano, altresì, che tali dati non saranno divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, saranno impartite a questi ultimi

precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le Informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

Articolo 14

Responsabilità delle parti e contenzioso

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della PAT e l'eventuale recupero degli importi corrisposti dovrà essere effettuato direttamente dalla medesima, la quale provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza dal beneficio.

Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili alla presente convenzione, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.

Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la PAT è l'unico titolare della legittimazione passiva.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della PAT nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento del NuovoRA.

Articolo 15

Durata della convenzione

Ferma restando la possibilità di proroga, la presente Convenzione decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2018. Entro tale termine, la Provincia Autonoma di Trento trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

L'INPS e la PAT possono recedere in qualunque momento dalla convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.

INPS*

Provincia Autonoma di Trento*

*sottoscrizione con firma digitale

ALLEGATO TECNICO

I dati che saranno forniti da INPS a PAT per la Comunicazione delle domande ASDI/NRA da validare sono elencati nella tabella che segue:

Attributo	Formato	Obbli g.	Descrizione
ID_Domanda	Numerico	S	Identificativo numerico della domanda ASDI/NRA
Cognome	Alfanumerico	S	Cognome richiedente.
Nome	Alfanumerico	S	Nome richiedente.
Codice Fiscale	Alfanumerico	S	Codice fiscale richiedente.
Indirizzo Residenza	Alfanumerico	S	Indirizzo di residenza richiedente
CAP Residenza	Numerico	S	CAP di residenza richiedente
Data presentazione domanda ASDI/NRA	Data	S	Data di presentazione della domanda ASDI/NRA
Data inizio prestazione ASDI/NRA	Data	S	Data di inizio delle prestazioni ASDI/NRA
Data fine prestazione ASDI/NRA	Data	S	Data di fine delle prestazioni ASDI/NRA
Importo lordo giornaliero NRA	Numerico	S	Importo lordo giornaliero della prestazione NRA
Importo lordo complessivo NRA	Numerico	S	Importo lordo complessivo della prestazione NRA
Importo lordo giornaliero ASDI	Numerico	S	Importo lordo complessivo della prestazione ASDI
Importo lordo complessivo ASDI	Numerico	S	Importo lordo complessivo della prestazione ASDI
Differenza eventuale rispetto ASDI - importo lordo complessivo	Alfanumerico	N	Campo Note per comunicazioni su eventuali differenze tra la prestazione ASDI e il NRA
Tipo prestazione (NRA)	Alfanumerico	N	NRA
Data Creazione	Data	S	Data di creazione della comunicazione.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA	Numerico	S	Identificativo univoco della comunicazione. L'identificativo coinciderà con il timestamp di salvataggio, secondo la seguente convenzione: AnnoMeseGiornoOreMinutiSecondiMillisecondi
Codice operatore	Alfanumerico	S	Codice dell'operatore INPS che ha creato la comunicazione e indicazione Batch se l'invio è fatto in automatico
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA Annullata	Numerico	N	Identificativo comunicazione annullata. Obbligatorio se Motivo Comunicazione è pari ad A.

I dati che saranno forniti da PAT a INPS come risposta alla validazione delle domande ASDI/NRA sono elencati nella tabella che segue:

Attributo	Formato	Obblig.	Descrizione
ID_Domanda	Numerico	S	Identificativo numerico della domanda ASDI/NRA
Cognome	Alfanumerico	S	Cognome richiedente.
Nome	Alfanumerico	S	Nome richiedente.
Codice Fiscale	Alfanumerico	S	Codice fiscale richiedente.
Numero Provvedimento	Alfanumerico	S	Estremi del provvedimento di accoglimento o reiezione emesso dalla PAT.
Esito Provvedimento	Alfanumerico	S	Esiti dell'istruttoria Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • Si (Domanda Validata , e' stata Accolta dalla PAT richiesta del NRA); • NO (Domanda NON Validata e' stata respinta dalla PAT la richiesta del NRA);
Codice reiezione	Alfanumerico	N	Codice di reiezione se la domanda non e' stata Validata da definire e condividere con PAT
Data Creazione	Data	S	Data di creazione della comunicazione.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA	Numerico	S	Identificativo univoco della comunicazione. L'identificativo coinciderà con il timestamp di salvataggio, secondo la seguente convenzione: AnnoMeseGiornoOreMinutiSecondiMillisecondi
Codice Operatore	Alfanumerico	S	Codice dell'operatore PAT che ha creato la comunicazione e indicazione Batch se l'invio e' fatto in automatico.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA Annullata	Numerico	N	Identificativo comunicazione annullata. Obbligatorio se Motivo Comunicazione è pari ad A.

Con questa comunicazione INPS invia a PAT le informazioni relative agli eventi successivi relativi ad una domanda in corso di pagamento

I dati che saranno forniti da INPS a PAT sono elencati nella tabella che segue:

Attributo	Formato	Obblig.	Descrizione
ID_Domanda	Numerico	S	Identificativo numerico della domanda ASDI/NRA
Cognome	Alfanumerico	S	Cognome richiedente.
Nome	Alfanumerico	S	Nome richiedente.
Codice Fiscale	Alfanumerico	S	Codice fiscale richiedente.
Codice Intermediario	Alfanumerico	S	codice del CPI che ha inviato la comunicazione dell'evento
Motivo comunicazione	Alfanumerico	S	Indica il motivo della comunicazione. I possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • A Annullamento • N Nuova
Tipo comunicazione	Alfanumerico	S	Indica il tipo di evento <ul style="list-style-type: none"> • AGP Aggiornamento progetto • FTS Fatto sanzionabile • STP Sottoscrizione progetto
Tipo sanzione	Alfanumerico	N	Indica il tipo dell'eventuale sanzione <ul style="list-style-type: none"> • DCD Decadenza • DCR Decurtazione • SSP Sospensione
Motivo sanzione	Alfanumerico	N	Indica il motivo dell'eventuale sanzione <ul style="list-style-type: none"> • MO1 Mancata Presentazione (la prima volta) alle iniziative di orientamento • MO2 Mancata Presentazione (la seconda volta) alle iniziative di orientamento • MP1 Mancata Presentazione (la prima volta) alle convocazioni/appuntamenti • MP2 Mancata Presentazione (la seconda volta) alle convocazioni/appuntamenti • MP3 Mancata Presentazione (la terza volta) alle convocazioni/appuntamenti

			<ul style="list-style-type: none"> • MPA Mancata partecipazione a iniziative di formazione, riqualificazione o altra politica attiva • PDS Perdita dello stato di disoccupazione • ROC Rifiuto offerta congrua
Data Creazione	Data	S	Data di creazione della comunicazione.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA	Numerico	S	Identificativo univoco della comunicazione. L'identificativo coinciderà con il timestamp di salvataggio, secondo la seguente convenzione: AnnoMeseGiornoOreMinutiSecondiMillisecondi
Codice operatore	Alfanumerico	S	Codice dell'operatore INPS che ha creato la comunicazione e indicazione Batch se l'invio e' fatto in automatico.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA Annullata	Numerico	N	Identificativo comunicazione annullata. Obbligatorio se Motivo Comunicazione è pari ad A.

Con questa comunicazione la PAT invia a INPS le informazioni relative ai provvedimenti emessi relativamente agli eventi comunicati da INPS.

I dati che saranno forniti da PAT a INPS sono elencati nella tabella che segue:

Attributo	Formato	Obblig.	Descrizione
ID_Domanda	Numerico	S	Identificativo numerico della domanda ASDI/NRA
Cognome	Alfanumerico	S	Cognome richiedente.
Nome	Alfanumerico	S	Nome richiedente.
Codice Fiscale	Alfanumerico	S	Codice fiscale richiedente.
Numero Provvedimento	Alfanumerico	S	Estremi del provvedimento di emesso dalla PAT
Tipo Provvedimento	Alfanumerico	S	<ul style="list-style-type: none"> • DCD Decadenza • DCR Decurtazione • SSP Sospensione
Data Provvedimento	Data	S	Data di emissione del provvedimento
Data Creazione	Data	S	Data di creazione della comunicazione.
Identificativo Comunicazione ASDI/NRA	Numerico	S	Identificativo univoco della comunicazione. L'identificativo coinciderà con il timestamp di salvataggio, secondo la

			seguente convenzione: AnnoMeseGiornoOreMinutiSecondiMillise condi
Codice Operatore	Alfanumerico	S	Codice dell'operatore PAT che ha creato la comunicazione e indicazione Batch se l'invio e' fatto in automatico.

Le informazioni esposte nelle tabelle di cui sopra saranno scambiati con flussi Xml eventualmente anche attraverso Porta di dominio.